

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

E

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E

Tribunale di Palermo, con sede in Palermo, Piazza V.E. Orlando, C.F. 80028090829, in persona del Presidente Dott. Antonio Balsamo, nato a Palermo il 10/08/1964, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra.

Premesso che

L'ACI:

nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, secondo le finalità statutarie, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:

a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante

	itinerari turistico-culturali;	
	b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;	
	c) sistemi e network di trasporto sostenibile;	
	d) promozione dello sport automobilistico;	
	e) utilizzo dei fondi europei;	
	- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato	
	Esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti	
	comunitari Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le	
	procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi	
	strutturali e di sviluppo;	
	- l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni	
	affidenti attività analoghe o simili a quelle oggetto del presente accordo.	
	Il Tribunale di Palermo:	
	- esercita, nella qualità di autorità giurisdizionale, poteri volti a rendere	
	effettivi i diritti dei cittadini, a tutelare i beni comuni e a sostenere soggetti in	
	condizione di debolezza;	
	- promuove attività di diffusione dei principi di legalità anche con la	
	compartecipazione di Associazioni di settore non lucrative tra le quali	
	l'Associazione di volontariato "Quarto Savona Quindici" impegnata da anni	
	nella promozione della cultura della legalità attraverso la testimonianza e la	
	memoria delle figure impegnate nella lotta alla criminalità;	
	- incentiva le misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di disagio	
	giovanile nelle aree particolarmente a rischio.	
	Preso atto che:	

	- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della	
	legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi	
	per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse	
	comune;	
	- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento	
	funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più	
	amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente,	
	efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon	
	andamento e alle previsioni del diritto comunitario;	
	- gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione	
	e di razionale coordinamento dell'assetto degli interessi pubblici in attuazione	
	del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione;	
	- la collaborazione tra enti pubblici, ex art. 15 della Legge N.241/1990,	
	consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per	
	garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, delegate per legge,	
	atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e	
	perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità	
	pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità	
	pubbliche coinvolte;	
	- preso atto, inoltre, che:	
	- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio,	
	del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la	
	resilienza;	
	- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante	

	l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza	
	dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con	
	nota LT161/21, del 14 luglio 2021;	
	- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del	
	Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle	
	strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;	
	- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021	
	assegna alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse	
	finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di	
	Ripresa e Resilienza – PNRR.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.	
	Art. 2 - Finalità	
	Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di reciproca	
	collaborazione al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare	
	riferimento alla promozione della cultura della legalità e della sicurezza come	
	strumento per la prevenzione del disagio giovanile attraverso azioni in grado	
	di sviluppare pratiche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva per la	
	sicurezza personale e altrui. In tal senso, le Parti intendono realizzare attività	
	di sensibilizzazione per la prevenzione della incidentalità stradale dei giovani,	
	causata anche dall’abuso di alcool e stupefacenti, diffondendo la conoscenza	
	delle norme del codice della strada nonché le relative conseguenze penali e/o	
	amministrative.	
	4	

	Inoltre le Parti intendono partecipare congiuntamente a bandi e programmi di	
	ricerca regionali, nazionali ed europei allo scopo di realizzare gli obbiettivi di	
	interesse comune.	
	Per il raggiungimento delle finalità, l’ACI potrà avvalersi delle sue società	
	partecipate; il Tribunale di Palermo potrà, per le motivazioni di cui alle	
	premesse, avvalersi della collaborazione dell’Associazione di Volontariato	
	“Quarto Savona Quindici” e di altri enti collettivi.	
	Art. 3 – Referenti	
	Il referente dell’attività per ACI è il Segretario Generale o suo delegato.	
	Il referente dell’attività per il Tribunale di Palermo è il Presidente della II	
	Corte di Assise, dott. Vincenzo Terranova, o suo delegato.	
	Art. 4 - Attività ed impegni reciproci	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
	realizzazione dell’oggetto dell’Accordo, l’ ACI e il Tribunale di Palermo si	
	impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in	
	ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto.	
	Gli accordi attuativi, da stipulare in ossequio alla normativa vigente,	
	disciplineranno gli impegni reciproci, l’utilizzazione del personale e delle	
	strutture nell’ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità	
	giuridiche verso terzi, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la	
	collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.	
	Le Parti prevedono che in fase di stipula degli accordi attuativi possa	
	concordarsi il coinvolgimento di altre Amministrazioni, definendo in tal caso,	
	nel relativo atto convenzionale, gli obiettivi, l’oggetto, i rispettivi ruoli, le	
	5	

	attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il	
	piano/programma di attuazione.	
	Resta fermo che dall’Accordo in oggetto e dagli accordi attuativi non	
	debbano scaturire a carico delle Parti oneri economici e finanziari di sorta.	
	Art. 5 - Riservatezza	
	Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei	
	propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura	
	esplicitamente riservata.	
	Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di	
	pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate	
	solo previa autorizzazione scritta all’altra Parte.	
	Fermi gli ulteriori eventuali limiti e divieti previsti dalla legge.	
	Art. 6 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
	collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non	
	distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di	
	tutte le Parti.	
	Art. 7 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo	
	Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti	
	contraenti e avrà durata triennale. Qualsiasi modifica del presente Accordo	
	dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa	
	sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L’Accordo potrà essere rinnovato	
	previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della	
	data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.	
	6	

	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	Art. 8 - Diritto di recesso	
	Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o	
	di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a	
	causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, o a causa di	
	inadempimento, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente	
	Accordo e/o dagli accordi attuativi, con un preavviso di almeno 30 giorni	
	solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività	
	già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di recesso di una	
	delle Amministrazioni, non spetta alcun indennizzo per eventuali pregiudizi	
	subiti a seguito del recesso.	
	Art. 9 - Trattamento dati personali	
	Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.	
	Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.	
	Art. 10 - Disciplina delle controversie	

